



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Servizio Provveditorato ed economato

**Procedura negoziata informatizzata mediante utilizzo della piattaforma CAT Sardegna
per l'affidamento del
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG BA90DDB5C7**

Lettera invito e disciplinare di gara

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: Lettera invito per la partecipazione alla procedura negoziata art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs.n. 36/2023 con utilizzo della PAD Cat Sardegna per l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - Arpa Sardegna

In esecuzione della Determinazione di indizione assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato dell'ARPAS è stata indetta la presente procedura finalizzata all'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 48 (quarantotto) mesi

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs 36/2023 e sarà aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo fisso ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023**.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a 4 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>.

Gli operatori invitati sono stati individuati mediante la Manifestazione di interesse il cui avviso è stato pubblicato sulla stessa Piattaforma SARDEGNACAT con Avviso - Registro di sistema n. PI052869-26.

Il presente disciplinare/lettera invito contiene norme integrative relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché eventuali ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

La procedura di affidamento e il contratto di appalto sono soggetti alle disposizioni previste nella presente lettera invito/disciplinare di gara; dalle Regole del sistema di e-procurement del CAT SARDEGNA per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale e da ANAC in tema di digitalizzazione; dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

La procedura è soggetta a verifiche tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 di data 27 luglio 2022 (pubblicata nella G.U. Serie generale, n. 249 del 24/10/2022), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo previsti dal presente disciplinare sarà effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Agli operatori economici invitati è, pertanto, richiesto di registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'autorizzazione al trattamento dei dati tramite FVOE deve essere data dal partecipante in sede di domanda di partecipazione.



La procedura è articolata in un *unico lotto*

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Cagliari

CPV 66518100-5 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

CIG BA90DDB5C7

Il Responsabile unico del progetto è il dottor Livio Sanna, Direttore del Servizio Provveditorato ed economato dell'Agenzia – email ivsanna@arpa.sardegna.it

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali relativi alle modalità di partecipazione alla procedura, di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui

all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei e nei Manuali operativi presenti nella PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE,

l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara (*nel caso di procedura aperta*) si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>.

Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link:

<https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

ATTENZIONE: In caso di partecipazione in forma di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di ricorso all'avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

2. Documentazione di gara, chiarimenti, documentazione

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare:

- capitolato speciale;
- schema di domanda di partecipazione;
- documento di gara unico europeo;
- schema - dichiarazione per accettazione provvigione in misura fissa
- schema di contratto
- Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa indicate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e accessibile al seguente link: <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>;

- Patto di integrità ARPAS Approvato ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 2/16 del 15.01.2025;
- Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna - allegato alla Delib.G.R. n. 68/15 del 31.12.2025;
- Informativa trattamento dati personali

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale dell'ARPAS nella sezione Bandi e Gare <http://www.sardegnaambiente.it/arpas/> e sulla Piattaforma SardegnacAT all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione “Chiarimenti” della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Si rinvia al manuale “Presentazione offerta” disponibile sulla PAD nella sezione “Informazioni” > “Manuali OE” > OE, e scaricabile tramite il seguente link:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale <https://www.regione.sardegna.it/> seguendo il percorso “Home” – “Atti Bandi Archivi” – “Atti amministrativi” – “Bandi”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione della piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere il supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (assistenza, consulenza e brokeraggio) per le esigenze dell'Agenzia.

Tale servizio, in particolare, consta delle seguenti attività:

- attività di supporto ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi: redazione dei capitolati e dei documenti di gara elaborati sulla base delle esigenze reali dell'Agenzia;
- assistenza in fase di aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate;
- attività di gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Agenzia;
- assistenza nella gestione dei sinistri;
- supporto formativo del personale che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri
- altre attività rientranti nel Servizio oggetto dell'appalto come meglio descritte nel Capitolato.

Il contenuto dell'appalto riguarda l'erogazione dei servizi riconducibili alla categoria Common Procurement Vocabulary - CPV 66518100-5 = Servizi di intermediazione assicurativa.

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato quantificato in **presunti € 39.000,00** per l'intera durata dell'appalto tenendo conto dei premi annui attuali e prevedendo possibili variazioni e/o regolazioni di premio.

Tabella 1

n	Descrizione del Servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO	66518100-5	P	€ 39.000,00
A. Importo a base di gara				€ 39.000,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 39.000,00

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, i costi per la sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Si fa presente che l'importo stimato non rappresenta un costo diretto per l'Agenzia rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge come l'acquisizione del CIG e per la determinazione della garanzia definitiva.

Le polizze assicurative attualmente in corso presso l'Agenzia sono le seguenti: RCT/O, ALL RISKS, RCP, INFORTUNI, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE, RC AUTO (LIBRO MATRICOLA), CORPI MARITTIMI, RC DRONI.

Si precisa che i premi annui relativi alle suddette coperture assicurative ammontano complessivamente a circa € 100.000,00 annui tenendo conto di eventuali regolazioni premio.

Il servizio sarà remunerato con provvigioni sui premi assicurativi che resteranno esclusivamente a carico delle Compagnie con le quali l'ARPAS sottoscriverà i relativi contratti conclusi per il tramite dello stesso broker aggiudicatario. Nulla, pertanto, sarà dovuto dall'Agenzia che non sosterrà alcun onere finanziario né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio in oggetto.

In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sarà calcolata nella misura fissa del 8% (otto per cento) per la RC AUTO e del 10% (dieci per cento) per gli altri rischi.

3.1 Durata

Durata in MESI: 48 mesi decorrenti dalla a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto e comunque sino alla data di scadenza delle polizze assicurative stipulate all'esito della successiva gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.

3.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione

L'Agenzia si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

L'importo stimato di tale **opzione è pari a € 4.875,00.**

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari a **€ 43.875,00** come specificato nella seguente tabella:

Importo complessivo A+B	€ 39.000,00
Importo per eventuale opzione di proroga	€ 4.875,00
Valore globale stimato	€ 43.875,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata così come dichiarato nella istanza di manifestazione di interesse.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di Idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività pertinente con quelle oggetto dell'appalto; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- b) **iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sez. B "mediatori di assicurazione o riassicurazione**, altresì denominati broker di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii. ovvero analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al Registro di cui al citato art. 109, D. Lgs. n. 209/2005

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e, precisamente:

- aver eseguito - negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara – **almeno un contratto di servizi analoghi** a favore di Pubbliche Amministrazioni per la gestione di un portafoglio assicurativo **del valore non inferiore a € 100.000,00/annui** (stima del portafoglio assicurativo Arpas attuale)

Per servizi analoghi si intendono servizi di brokeraggio assicurativo di cui al **CPV 66518100-5 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA**.

Tutti i requisiti di partecipazione debbono essere validamente posseduti e dichiarati alla data di presentazione della istanza di manifestazione di interesse, a pena di esclusione.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Entrambi i requisiti (iscrizione nel Registro delle Imprese e iscrizione al RUI – Registro degli intermediari assicurativi) di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione delle prestazioni.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice, come modificato dal D.lgs. n. 209, del 31 dicembre 2024:

I requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità si rimanda a quanto specificato successivamente per la presentazione del contratto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

N.B. Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio di brokeraggio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non sono applicabili in quanto il servizio richiesto è di natura intellettuale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice degli Appalti, la garanzia provvisoria non è richiesta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Visto l'importo del presente appalto i concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, scaricabili

dalla sezione “Informazioni” della homepage > “Manuali OE” e tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento e in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice - di NON ALLEGARE alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori.

L'offerta, a pena di irricevibilità della stessa e non ammissione alla procedura, dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio indicato nella piattaforma PAD**.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Sul sito www.SARDEGNACAT.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone allegando la documentazione richiesta nei campi obbligatori e/o facoltativi che sono stati inizialmente configurati nella presente procedura telematica.

L'offerta da inserire nelle apposite sezioni deve essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta TECNICA

C - Offerta economica – dichiarazione di accettazione della provvigione stabilita in misura fissa.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che partecipa in forma associata (raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo precedente.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate

le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD nella sezione denominata "Busta Amministrativa", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione** e dichiarazioni integrative, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante, conforme al modello "Allegato A" e moduli 1, 2 e 3;
- **Documento di gara unico europeo (DGUE)** in formato elettronico, da compilare on line sulla PAD;
- **"Patto di integrità"**, sottoscritto digitalmente a titolo di accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmata del Dirigente della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica;
- **(eventuale) Procura:** l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
- **Attestazione pagamento imposta di bollo** su domanda di partecipazione come indicato nel successivo paragrafo (domanda di partecipazione);
- (eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;
- Documentazione in caso di avalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nelle sezioni dedicate agli ulteriori allegati.

Le dichiarazioni relative alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (vedi allegato "A" e moduli 1, 2 e 3) potranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione in allegato e pubblicati in PAD all'interno della RDO.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La Domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il modulo Allegato A.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla PAD nel seguente link:
https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

14.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.. 2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)



g. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità indicate nel Manuale disponibile nella piattaforma Cat Sardegna, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica** del servizio offerto;
- b) il contratto di avalimento premiale *[se richiesto nell'offerta tecnica]*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra il servizio offerto con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella che si allega al presente documento. La relazione dovrà seguire il seguente ordine (tenendo conto anche dei sub-criteri):

Criterio 1 - Analisi dei rischi per la razionalizzazione delle coperture assicurative
Criterio 2 – Gestione delle polizze e monitoraggio del programma assicurativo
Criterio 3 – Attività di assistenza e supporto da prestare in occasione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi o altre attività connesse
Criterio 4 – Piattaforma informatica
Criterio 5 – Attività di formazione e aggiornamento per il personale dell'Agenzia
Criterio 6 – Certificazione relativa al rispetto della parità di genere
Criterio 8 – Servizi migliorativi

Per i criteri 1 e 2 dovranno essere illustrati distintamente i due sub-criteri al fine di facilitarne la valutazione da parte della Commissione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico indica nella relazione il nome e la qualifica professionale della persona fisica incaricata di svolgere il ruolo di referente unico per l'Agenzia.

L'operatore economico che intende avanzare *richiesta di oscuramento* di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella PAD secondo le modalità previste dalla Piattaforma Cat Sardegna (manuali per OE) una dichiarazione di cui al modello allegato B.

Tale dichiarazione è finalizzata esclusivamente ad esprimere la propria accettazione in riferimento alla provvigione stabilita in misura fissa dalla Agenzia.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/**prezzo fisso**.

La valutazione delle offerte tecniche avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base al seguente punteggio:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Analisi dei rischi per la razionalizzazione delle coperture assicurative	20	1.1	Vedi allegato "tabella criteri e subcriteri"	10		
			1.2	Vedi allegato "tabella criteri e subcriteri"	10		
2	Gestione delle polizze e	20	2.1	Vedi allegato "tabella criteri	10		

	monitoraggio del programma assicurativo			e subcriteri”			
			2.2	Vedi allegato “tabella criteri e subcriteri”	10		
3	Attività di assistenza e supporto da prestare in occasione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi o altre attività connesse	20	-		20		
4	Piattaforma informatica	10	-		10		
5	Attività di formazione e aggiornamento per il personale dell'Agenzia	10	-	Oltre 10 ore annue e fino a 20=5 Oltre 20 ore annue =10 punti		10	
6	Certificazione relativa al rispetto della parità di genere	10	-	Se presente= 10 punti 0 punti in caso contrario			10
7	Servizi migliorativi	10	-	se proposti= 10 punti 0 punti in caso contrario			10
	Totale	100					

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

A ciascun elemento di valutazione (sub criterio) verrà attribuito, discrezionalmente, da parte di ciascun commissario, **un coefficiente variabile tra zero ed uno corrispondente al giudizio di preferenza**. La Commissione, a tal fine, ha a disposizione cinque giudizi di preferenza (vedi tabella che segue), cui corrisponde un coefficiente che rappresenta la **percentuale del sub-peso massimo** previsto per ogni singolo sub-criterio in esame.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1.00
BUONO	0.75
ADEGUATO	0.50
PARZIALMENTE ADEGUATO	0.35
INADEGUATO	0.00

Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e pertanto il giudizio dei commissari sarà necessariamente espresso anche in termini discorsivi.

Terminata la valutazione di ciascun commissario, si procederà a trasformare la **media dei coefficienti attribuiti a ciascun sub criterio** da parte di tutti i commissari, in **coefficiente definitivo**. Alla media più alta (=coefficiente definitivo) sarà attribuito il valore 1 e vengono, di conseguenza, riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Al fine di attribuire il punteggio definitivo a ciascun elemento di valutazione, La Commissione procederà a **trasformare il coefficiente definitivo (media) al punteggio** come nell'esempio:

Esempio: Sub-criterio 1.a “Metodologia operativa per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Agenzia” sub-punteggio massimo previsto 20 – se il coefficiente definitivo è pari a 1 = “ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 20; se il coefficiente definitivo è 0,75= “buono”, il punteggio attribuito sarà pari

a $15 = (20 \times 0.75)$, se il coefficiente definitivo è 0,50 = “adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a $10 = (20 \times 0.50)$ e così via dicendo.

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un punteggio come indicato nella Tabella di cui al precedente paragrafo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

In caso di **un'unica offerta ammessa**, la Commissione si limiterà a valutare la conformità dell'offerta tecnica a quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Si precisa che trattandosi di procedura di gara svolta tramite piattaforma telematica, tutte le operazioni di apertura delle offerte pervenute e delle relative “buste” – amministrativa ed economica - nonché la presenza delle medesime e dei documenti in essa inseriti sono completamente tracciati a sistema; tutte le sedute di gara si svolgeranno, pertanto, senza convocazione né alla presenza di concorrenti.

La prima seduta di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa avrà luogo mediante utilizzo della PAD presso la sede della Direzione Amministrativa dell'Arpas in via Contivecchi n. 7 Cagliari - salvo differente Avviso pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito Arpas - il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, alle ore 10.00, dal Seggio di gara presieduto dal Direttore del Servizio provveditorato e alla presenza di due testimoni.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ogni caso, le operazioni e gli esiti saranno riportati in verbali che saranno resi disponibili, attraverso la PAD, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, come previsto dall'art. 36 comma 1, del Codice.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente disciplinare;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche contenenti la dichiarazione di accettazione della provvigione fissa stabilita dall'Agenzia per il corrispettivo dovuto all'affidatario.

La Commissione non dovrà attribuire alcun punteggio al documento contenuto nella sezione "offerte economiche".

La commissione giudicatrice procederà alla formulazione della graduatoria sulla base del punteggio tecnico attribuito ai concorrenti.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha totalizzato il maggior punteggio tecnico. Ove si verificasse un ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste dalla stessa Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. ... concorrenti, sorteggiati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato->



del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (ove esiste).

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta mediante scrittura privata ai sensi dell'art 18 del Codice Appalti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla **verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati mediante la sezione Comunicazioni della PAD.

Sono rese disponibili le offerte presentate dai partecipanti in graduatoria secondo le modalità previste dalla PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare. È onere dei partecipanti documentare la consegna dell'informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali sono comunicati all'ARPAS nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Allegati

Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti e moduli:

- 1) Allegato A – Modello di Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (modelli 1,2,3)
- 2) Allegato B - Modulo Dichiarazione Accettazione Provvigioni in misura fissa
- 3) Tabella dei Criteri e Sub criteri di valutazione
- 4) Patto di integrità
- 5) Codice di comportamento
- 6) Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato ARPAS

Responsabile Unico del progetto

Dottor Livio Sanna